

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1169

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER GIOVANNI, TESSARI ALESSANDRO, ALLEGRA, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, BINI, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, CHIARANTE, CONTE, DE GREGORIO, GIANNANTONI, MASIELLO, PAGLIAI MORENA AMABILE, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, RAICICH, TORTORELLA, VACCARO MELUCCO ALESSANDRA, VILLARI

Presentata il 17 febbraio 1977

Norme per il coordinamento e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella VI legislatura il gruppo parlamentare comunista presentò in data 2 aprile 1974 una proposta di legge (n. 2885) per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, cui fecero seguito analoghe proposte degli altri partiti. La peculiarità di quella proposta stava nel fatto che per la prima volta nel Paese si affrontava in termini legislativi non il riassetto di questo e quell'ente, di questo o quel settore della ricerca ma il vero nodo della questione: la necessità improrogabile di dare al Paese una politica organica della ricerca scientifica.

Il dibattito che si sviluppa ora nel Paese e in Parlamento sulla riconversione industriale, sul costo del lavoro, sulla necessità di un superamento delle tecnologie obsolete e di una politica energetica non di rimor-

chio né di isolamento dal contesto europeo e mondiale, sottolinea maggiormente tale necessità.

Per il nostro Paese s'impone non solo l'esigenza di un maggiore impegno economico in direzione della ricerca: ciò che urge è ristrutturare ciò che esiste, coordinare la ricerca scientifica dell'università con la ricerca degli enti pubblici e con quella delle imprese, private o a partecipazione statale. Il coordinamento deve consentire di finalizzare la ricerca ai grandi progetti sociali di trasformazione industriale, agraria e dei servizi, e allo sviluppo culturale del Paese. Per far ciò riteniamo si debba interrompere la vecchia prassi di portare in Parlamento solo le leggi per gli interventi settoriali, che impediscono qualsiasi programmazione e ogni raccordo tra la politica della ricerca e la politica economica e culturale nazionale.

Si ritiene necessario trasferire tutte le competenze, che in materia di ricerca ha la presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro della ricerca scientifica, che risponde al Parlamento sullo stato della ricerca e sull'attuazione del programma pluriennale della ricerca scientifica. Il Ministro, che avrà compiti di coordinamento e non di gestione diretta della ricerca, risponderà al Parlamento della ripartizione del Fondo generale per la ricerca, che riunirà in un'unica posta il bilancio tutte le voci che in materia di ricerca oggi compaiono nei bilanci dei singoli dicasteri.

L'organo di consulenza generale del Ministro della ricerca sarà il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia, dove saranno presenti gli esperti designati dalle regioni, dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle imprese, dagli enti di ricerca e dall'università.

Viene proposta una ristrutturazione del Consiglio nazionale delle ricerche volta a dare risposta alle esigenze di rinnovamento che il mondo della ricerca ha da tempo avanzato, nel senso di una sua autentica democratizzazione e di un rapporto nuovo con gli altri enti di ricerca, con le imprese e l'università. Compito primario del Consiglio nazionale delle ricerche diventa la realizzazione dei fondamentali programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo del Paese.

In previsione del nuovo rapporto che dovrà intercorrere tra Consiglio nazionale delle ricerche e università è previsto un

finanziamento straordinario della ricerca scientifica nelle università, che a partire dal 1980 ammonterà al 25 per cento del totale del Fondo generale per la ricerca.

È istituita infine un'anagrafe degli enti di ricerca, pubblici e privati, onde permettere una efficace programmazione, evitare la dispersione dei finanziamenti e garantire un'effettivo controllo delle realizzazioni.

Durante la VI legislatura, i partiti che parteciparono ai lavori del comitato ristretto dell'VIII Commissione della Camera si trovarono tutti d'accordo nel riconoscere che questi erano i nodi principali da sciogliere con la legge sulla ricerca, anche se non vi fu un accordo su tutti i punti. Il testo presentato alla fine della legislatura dal relatore onorevole Giordano raccoglieva i punti salienti di questo progetto. Riteniamo che l'ipotesi Giordano possa costituire anche in questa legislatura la base per un confronto tra i vari partiti, e ne abbiamo tenuto ampio conto nel rielaborare il nostro testo, per sottolineare il lavoro comune svolto dai partiti democratici. I dissensi ancora esistenti potranno essere superati nell'*iter* parlamentare.

Nel presentare la presente proposta di legge rinviemo per le considerazioni generali all'ampia relazione che accompagna la proposta di legge comunista (n. 2885) presentata nella VI legislatura, che purtroppo, stante l'inerzia governativa nel settore della ricerca, in questi due ultimi anni ha acquistato, invece che perso, attualità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

La presente legge promuove ed organizza la ricerca scientifica e tecnologica, nel rispetto della libertà della scienza, al fine di:

a) garantire la funzione attiva della ricerca nella programmazione economica, assicurandone il coordinamento e la promozione, in particolare, nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici, mediante l'organica impostazione ed esecuzione dei programmi, in relazione alle esigenze del progresso tecnico, sociale, culturale ed economico nazionale;

b) contribuire allo svolgimento della università quale sede primaria della ricerca;

c) cooperare alla diffusione del pensiero scientifico nell'intento di promuovere nella scuola e negli altri centri di formazione culturale lo sviluppo di una coscienza scientifica;

d) favorire la qualificazione dei ricercatori e dei tecnici impegnando in tale compito tutti gli enti e gli istituti di ricerca;

e) stimolare l'innovazione tecnologica nell'industria, nell'agricoltura e nei servizi, curandone il trasferimento sul piano sociale e produttivo con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e alle cooperative.

ART. 2.

(Programma).

Il programma nazionale della ricerca, in coerenza con il programma economico nazionale, individua gli obiettivi della ricerca scientifica e tecnologica rivolta al conseguimento di applicazioni interessanti lo sviluppo economico sociale e culturale nazionale; fissa i criteri per il loro conseguimento in ordine ai tempi, alle procedure e agli organismi esecutivi; stabilisce direttive per la politica di ricerca scientifica e tecnologica e per la determinazione dei settori prioritari di intervento, di cui all'articolo 2, primo comma della legge 14 ottobre 1974,

n. 652 sulla gestione del fondo speciale per la ricerca applicata costituito presso l'IMI.

Il programma nazionale della ricerca, formulato dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica sentito il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia, di cui agli articoli 18 e seguenti della presente legge, viene esaminato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il programma presentato al Parlamento per l'approvazione, ha durata quinquennale.

All'attuazione del programma partecipano gli organismi di ricerca pubblici e privati.

Le università e gli istituti di istruzione superiore vi partecipano senza pregiudizio per la loro autonomia e per le loro attività istituzionali.

Al finanziamento del programma si provvede mediante il fondo generale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

La presente legge non si applica alle ricerche « classificate » promosse dal Ministero della difesa.

ART. 3.

(Parlamento e Commissione parlamentare).

Il Parlamento, dopo aver esaminato e sottoposto ad eventuali verifiche ed integrazioni il programma nazionale della ricerca, presentato dal Governo, avvalendosi a tal fine anche di documenti e proposte presentati dalle regioni, da enti e associazioni di ricerca, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, delibera su di essi.

Con la presente legge viene istituita una commissione parlamentare, composta da 10 deputati e 10 senatori, nominati in proporzione alla consistenza numerica dei diversi gruppi parlamentari, che oltre ad esaminare il programma di cui all'articolo precedente e di predisporre tutte le iniziative atte ad acquisire gli elementi conoscitivi utili a tale esame, esercita il controllo sull'effettivo realizzarsi del programma nazionale di ricerca, anche mediante apposite indagini conoscitive.

Tale commissione esercita inoltre una funzione di controllo nella redazione dell'anagrafe degli enti di ricerca di cui all'articolo 43, in particolare per quanto riguarda l'elenco degli enti aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti nel Consiglio

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

superiore della ricerca e della tecnologia di cui all'articolo 20 (ultimo comma) della presente legge.

ART. 4.

(Le Regioni).

Le regioni concorrono alla definizione della politica nazionale della ricerca mediante proposte rivolte al Parlamento e al Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e mediante la partecipazione alla composizione del Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia.

Le iniziative di ricerca da attuarsi da parte delle regioni, in particolare per il trasferimento delle conoscenze sul piano produttivo regionale, vanno raccordate specie per la dislocazione territoriale e la priorità dei programmi di ricerca ai piani di sviluppo regionale e sono comunque raccordate al programma nazionale della ricerca.

ART. 5.

*(Comitato interministeriale
per la programmazione economica).*

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica:

impartisce le direttive generali per la formulazione del programma nazionale della ricerca in coerenza con il programma economico nazionale;

delibera sul programma nazionale della ricerca da presentare al Parlamento;

indica gli adempimenti delle amministrazioni dello Stato e degli Enti da esse vigilati;

valuta lo stanziamento e la ripartizione del fondo generale della ricerca proposti dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formulazione del bilancio dello Stato.

ART. 6.

*(Ministro della ricerca scientifica
e tecnologica).*

Al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica in attuazione della presente legge sono trasferiti tutti i compiti e le attribuzioni spettanti al Presidente del Con-

siglio, in materia di ricerca scientifica; esso esercita, inoltre, tutti i compiti previsti dalle norme vigenti come propri del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 7.

(Attribuzioni).

Il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica:

1) accerta le condizioni e valuta le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica in rapporto allo sviluppo nazionale;

2) formula il programma nazionale della ricerca scientifica e tecnologica e propone la ripartizione del fondo generale della ricerca. A tal fine propone annualmente al Ministero del tesoro gli stanziamenti per gli appositi capitoli degli stati di previsione dei singoli Ministeri, da destinare alla ricerca scientifica e tecnologica;

3) coordina i programmi di ricerca delle amministrazioni dello Stato e degli Enti da esse vigilati e formula indicazioni utili ad orientare i programmi di ricerca e gli apporti dei privati;

4) vigila sul contratto di lavoro del personale degli Enti pubblici di ricerca e promuove, d'intesa con le università, iniziative per la formazione e il perfezionamento del personale scientifico;

5) adotta iniziative dirette a potenziare le attività di ricerca ritenute prioritarie, anche al fine di trasferirne i risultati sul piano produttivo, valutando l'impiego delle tecnologie in relazione agli effetti sociali che producono;

6) promuove, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e ferma restando la competenza di questo, iniziative idonee a favorire, anche mediante convenzioni ed accordi internazionali, lo sviluppo sul piano internazionale della collaborazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro esercita le sue attribuzioni in conformità agli indirizzi del programma economico nazionale, alle direttive generali stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché agli impegni derivanti in materia dalla partecipazione italiana ad enti ed organismi internazionali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli accordi internazionali di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, promossi dal Ministro degli affari esteri, sono negoziati d'intesa con il Ministro della ricerca, che ne affida la gestione ad organismi di ricerca competenti nei relativi settori e ne assicura, in caso di attuazione, la corrispondenza con gli sviluppi della politica scientifica nazionale.

Ai fini dell'acquisizione di conoscenze per gli adempimenti di cui ai nn. da 1 a 6 del presente articolo, il Ministro è tenuto a sentire il parere del Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia.

ART. 8.

(Segreteria del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica).

Alle dipendenze del Ministro della ricerca è costituita una segreteria tecnico-scientifica, composta da personale comandato o trasferito da altre amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici, secondo contingenti stabiliti per ciascun gruppo con decreto del Ministro della ricerca di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di 30 unità per il personale direttivo e di altrettante unità per il personale esecutivo e ausiliario.

A capo di tale segreteria è preposto un Segretario generale.

Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'attività di competenza del Ministro e la unicità e la continuità di indirizzo tecnico-scientifico.

Il Segretario generale è nominato, tra persone dotate di particolare qualificazione nel campo della politica scientifica, nazionale ed internazionale, anche estranee all'amministrazione dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della ricerca, sentito il Consiglio dei ministri; l'incarico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 9.

(Vigilanza).

Gli enti pubblici che svolgono attività di ricerca, escluse le università e le accademie, passano sotto la vigilanza del Ministro della ricerca, per tutto quanto riguarda gli orientamenti e i programmi di ricerca, mentre restano sottoposti ai Mini-

stri di rispettiva competenza per le questioni amministrative.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Consiglio dei ministri, saranno identificati gli enti sottratti alla vigilanza del Ministro della ricerca.

Gli enti di cui al comma precedente sono ristrutturati, ove necessario, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Consiglio dei ministri, previo conforme parere della Commissione interparlamentare e sentito il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia.

ART. 10.

(Delega).

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per:

a) l'organizzazione degli uffici della Segreteria del ministro;

b) l'istituzione dei ruoli del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

c) la determinazione dei contingenti di personale e di altre amministrazioni ed enti pubblici da collocare a disposizione del Ministro della ricerca in posizione di comando o fuori ruolo;

d) la determinazione numerica nonché il trattamento economico degli esperti da assumere con contratto di impiego privato.

Con le stesse norme sarà disciplinato in sede di prima formazione dei ruoli di cui alla lettera b), il conferimento dei posti, sino alla qualifica di dirigente superiore inclusa, al personale che presta comunque servizio presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica anche a seguito della determinazione del contingente di cui alla lettera c) del precedente comma, a quello, comandato e distaccato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1974, n. 390, nonché al personale tecnico di Enti pubblici che ne faccia domanda.

I posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli che risultassero disponibili dopo i conferimenti di cui al comma precedente saranno attribuiti con pubblici concorsi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

All'emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della ricerca, di concerto con quelli per il tesoro sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 3.

ART. 11.

(Utilizzazione del personale già in servizio).

Sino a quando non sarà provveduto all'attuazione dei ruoli organici ai sensi del precedente articolo, al funzionamento degli uffici si provvederà con il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e con quello, comandato e distaccato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1974, n. 390, il cui termine del 31 dicembre 1976 è prorogato sino all'attuazione dei ruoli organici suddetti.

ART. 12.

(Fondo generale).

Nel bilancio generale dello Stato è destinata annualmente alla spesa per la ricerca una somma pari almeno all'1 per cento del prodotto nazionale lordo dell'anno precedente.

La somma costituisce il « Fondo generale della ricerca ».

Essa è ripartita, su proposta del Ministro della ricerca, per il perseguimento del programma nazionale della ricerca compreso nell'attività istituzionale degli Enti di ricerca e universitari, dell'amministrazione dello Stato e delle imprese.

Di tale somma almeno il 25 per cento è destinato alla ricerca universitaria.

Sono iscritti nel Fondo gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri, negli appositi capitoli relativi a spese per la ricerca scientifica, per la parte non vincolata ad attività in corso.

L'articolo 3 della legge 2 aprile 1963, n. 283 è abrogato.

Alle variazioni di bilancio da effettuarsi ai sensi del precedente comma si provvede con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della ricerca e coi singoli Ministeri interessati.

ART. 13.

(Liberalità a favore del Fondo speciale).

Le liberalità disposte a favore del Fondo generale di cui all'articolo precedente sono esenti da qualsiasi gravame fiscale.

ART. 14.

(Finanziamento della ricerca scientifica nelle università).

Per lo sviluppo della ricerca scientifica nelle università è istituito apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte oltre alle somme attualmente indicate nei capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione n. 4103 (attrezzature didattiche e scientifiche) e n. 8551 (applicazione della legge n. 286) le seguenti somme aggiuntive:

lire 30 miliardi per l'anno 1977;

lire 50 miliardi per l'anno 1978;

lire 70 miliardi per l'anno 1979;

lire 90 miliardi per l'anno 1980.

Per gli anni successivi, l'iscrizione delle somme destinate alla ricerca universitaria avverrà sulla base di incrementi annuali fino a raggiungere la percentuale minima del 25 per cento delle somme iscritte nel complesso del bilancio statale per l'attività di ricerca scientifica.

ART. 15.

(Attribuzione di fondi per la ricerca universitaria).

Le somme previste nell'articolo 14, con la riserva indicata nel secondo comma del successivo articolo 16, verranno ripartite tra le università italiane con decreto del Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale universitario, in base a criteri oggettivi che siano basati:

a) sul numero dei docenti e degli studenti e sulla tipologia dei dipartimenti, con particolare riferimento alle scienze sperimentali;

b) sulla necessità di riequilibrare territorialmente le assegnazioni di fondi per la ricerca, in rapporto alla programmazione universitaria, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle Isole, e di potenziare

quei settori di ricerca che maggiormente possono contribuire allo sviluppo civile e produttivo del Paese.

ART. 16.

(Distribuzione dei fondi di ricerca da parte delle università).

Le somme assegnate alle singole università costituiranno un unico fondo per la ricerca assieme ai finanziamenti provenienti da altre fonti e verranno ripartite tra i singoli dipartimenti con delibere del Consiglio d'Ateneo, in base ai criteri stabiliti alla lettera *a)* dell'articolo 15 della presente legge e ai programmi di ricerca presentati. Fino all'istituzione dei Consigli d'Ateneo decideranno i Consigli d'amministrazione.

I dipartimenti dovranno entro il 30 giugno di ogni anno presentare un bilancio scientifico ed economico delle ricerche compiute e di tutti i finanziamenti ottenuti da Enti pubblici, da convenzioni con Enti privati, da ogni altra fonte, e le richieste per i programmi futuri.

In mancanza di tale bilancio che deve far parte degli atti di pubblica disponibilità, acquisiti dal Consiglio nazionale universitario, ogni ulteriore finanziamento è sospeso.

ART. 17.

(Programmi di ricerca universitaria di interesse nazionale).

Una quota massima del 25 per cento delle somme previste dall'articolo 14 può essere attribuita, su proposte del Consiglio nazionale universitario, a programmi di ricerca di rilevanza nazionale, proposti congiuntamente da dipartimenti di più università, che si impegnino a coordinare le loro ricerche.

Il Consiglio nazionale universitario, proponendo al Ministro il finanziamento di tali programmi, dovrà preventivamente valutarne la rilevanza scientifica nazionale e le prospettive di realizzazione e dovrà successivamente garantire anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, il controllo scientifico sull'attuazione.

Il Ministro trasmetterà al Parlamento copia dei programmi presentati e delle relazioni del Consiglio nazionale universitario sia in fase di proposta che di controllo sull'attuazione.

ART. 18.

*(Consiglio superiore della ricerca
e della tecnologia - Istituzione).*

Come organo consultivo del Ministro della ricerca è istituito il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia.

ART. 19.

(Competenze).

Oltre ai pareri obbligatori di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia:

formula proposte ed esprime pareri obbligatori sul programma nazionale della ricerca, e sulla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui al successivo articolo 40;

esprime pareri sulle convenzioni internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica;

esprime pareri e formula proposte in ordine alla valutazione sull'impiego delle tecnologie, anche in rapporto agli effetti sociali che esse producono, nonché relativamente alla promozione delle attività nazionali di ricerca scientifica e tecnologica applicata ai problemi dello sviluppo economico, sociale e culturale;

promuove e svolge indagini conoscitive sulla situazione della ricerca scientifica e tecnologica in generale e in alcuni settori con particolare riguardo ai settori costituiti in oggetto del programma nazionale della ricerca scientifica e tecnologica nonché sulla situazione dei singoli organismi della ricerca;

esprime pareri sugli indirizzi che debbono assumere gli interventi creditizi in coerenza con l'attuazione del programma nazionale della ricerca.

ART. 20.

(Durata e composizione).

Il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia dura in carica cinque anni.

Oltre al Ministro che lo presiede il Consiglio è composto da 90 membri di cui 45 eletti dai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri organi ed

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

enti di ricerca pubblici, ivi comprese le università, 20 esperti rappresentanti delle regioni; 25 esperti rappresentanti delle organizzazioni economiche sindacali dei quali 10 delle confederazioni dei lavoratori dipendenti, 10 delle organizzazioni dei datori di lavoro pubblici e privati, 5 delle organizzazioni dei lavoratori autonomi.

I 45 membri eletti dai ricercatori, ripartiti tra Enti di ricerca e università nella proporzione di 25 e 20, sono eletti da un collegio composto da tutti i professori, aiuti e assistenti, di ruolo o incaricati, delle università, nonché da tutti i ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, degli enti pubblici e di ricerca indicati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e dagli altri organi e istituti di ricerca a carattere nazionale iscritti nel registro di cui all'articolo 43 della presente legge.

ART. 21.

(Regolamento).

Il Consiglio approva a maggioranza di due terzi i regolamenti interni in materia di organizzazione e funzionamento che vengono resi pubblici con decreto del Ministro della ricerca.

Con successivo decreto il Ministro provvederà ad assegnare al Consiglio il personale dipendente che si renda necessario in base all'organizzazione datasi dal Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio non sono eleggibili più di due volte consecutive.

Il regolamento di cui al primo comma stabilisce le modalità di partecipazione al Consiglio da parte di membri che rivestono la qualifica di pubblici dipendenti.

ART. 22.

(Conferenza nazionale della ricerca).

Per la più efficace attuazione dei suoi compiti, nonché dei poteri del Parlamento indicati nell'articolo 3 e al fine di concorrere alla programmazione nazionale, il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia organizza ogni 5 anni, in collaborazione con le regioni, le università, gli enti pubblici, gli addetti alla ricerca e alle forze economiche e sindacali, la conferenza nazionale della ricerca per discutere le realizzazioni compiute nel quinquennio ed i programmi pluriennali di investimento.

ART. 23.

(Consiglio nazionale delle ricerche).

Il Consiglio nazionale delle ricerche, ente di diritto pubblico, per effetto della presente legge è sottoposto alla vigilanza del Ministro della ricerca.

Sono soppressi il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895, il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 e la legge 2 marzo 1963, n. 283, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge, la quale definisce la struttura, i compiti e le finalità del Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 24.

(Compiti).

Il Consiglio nazionale delle ricerche:

cura la realizzazione degli incarichi affidatigli nell'ambito del programma nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, promuove ed effettua, anche su commessa, studi, ricerche ed esperienze nel campo delle scienze fondamentali ed applicative riguardanti lo sviluppo economico e sociale e culturale del Paese e la sicurezza degli impianti e provvede, in collaborazione con le industrie nazionali specializzate, alla progettazione, realizzazione e sviluppo di prototipi di apparecchiature scientifiche. In mancanza della prevista collaborazione, il Consiglio potrà provvedere direttamente alla realizzazione di cui sopra, previo conforme parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia. Mantiene e sviluppa, nel quadro degli accordi internazionali e delle direttive coordinate del Ministro della ricerca e del Ministero degli affari esteri, la collaborazione tecnico-scientifica con gli enti internazionali ed esteri nel rispetto degli orientamenti definiti dal Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia. In tale ambito:

promuove e favorisce direttamente o in collaborazione con le Regioni, le università e gli altri enti, la preparazione tecnica di personale specializzato anche mediante la concessione di borse di studio e contributi per ricerche, nonché le conoscenze in materia scientifica e tecnologica;

realizza e finanzia, di concerto con le Regioni e su parere conforme del Ministro

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della ricerca, sentito il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia, aree della ricerca integrate, laboratori ed altre strutture scientifiche pubbliche;

può esercitare la funzione di organo di approvvigionamento di apparecchiature e materiali scientifici per conto di organismi pubblici di ricerca. Per quanto riguarda l'importazione di tali materiali e apparecchiature dall'estero, il Consiglio nazionale delle ricerche esercita la funzione di garante presso l'Ufficio italiano cambi;

valorizza i risultati conseguiti da organizzazioni scientifiche e da singoli ricercatori anche mediante l'acquisto e la vendita di brevetti privati e conoscenze;

esercita le competenze relative alle norme di prescrizione, unificazione, qualificazione, e idoneità di prodotti e processi non espressamente attribuite ad altre amministrazioni od enti;

ha facoltà di istituire commissioni tecnico-scientifiche di consulenza per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

Il Consiglio, per espletare i compiti di cui sopra stipula nel quadro delle direttive del Consiglio superiore apposite convenzioni e contratti e previa autorizzazione del Ministro della ricerca, costituisce società di ricerca e vi partecipa, nonché consorzi industriali ed imprese anche con statuto internazionale.

ART. 25.

(*Organi*).

Sono organi del Consiglio nazionale delle ricerche:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori.

ART. 26.

(*Presidente*).

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio di amministrazione.

Dura in carica 5 anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

ART. 27.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e sovrintende all'andamento generale del medesimo, del cui indirizzo risponde al Ministro della ricerca.

ART. 28.

(Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione è composto di 19 membri ed è costituito:

- 1) dal Presidente;
- 2) da 4 esperti designati dal Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia;
- 3) da 7 membri eletti tra il personale docente e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca diversi dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- 4) da 7 dipendenti dell'Ente, eletti dal personale di ricerca.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni. Qualora entro il termine di scadenza, non siano state effettuate tutte le nomine ed elezioni previste nei numeri di cui al comma precedente, il Consiglio in attesa di essere completato nella composizione continuerà a funzionare anche con la sola presenza dei rappresentanti già eletti. Il Consiglio di amministrazione designa conformemente a quanto disposto nell'articolo 26, il Presidente ed elegge nel proprio seno il Vicepresidente per la durata del quinquennio. Il Vicepresidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Consiglio di amministrazione delibera i regolamenti interni dell'Ente ed elegge i componenti della Giunta esecutiva.

ART. 29.

(Partecipazione del personale).

Le deliberazioni sui regolamenti interni e sulla organizzazione del lavoro sono adottate dal Consiglio di amministrazione sentito il parere degli organismi sindacali maggiormente rappresentativi presenti nell'ente.

La consultazione del personale resta disciplinata dagli articoli 23 e 39 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 30.

(Giunta esecutiva).

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente dell'ente che la presiede e da 6 membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, da scegliersi tra i rappresentanti di cui ai nn. 2), 3) e 4) dell'articolo 28 della presente legge, nella misura di 2 per ogni rappresentanza.

La Giunta esecutiva ha il compito di espletare le funzioni che siano ad essa delegate dal Consiglio di amministrazione per ragioni di urgenza.

L'appartenenza alla Giunta esecutiva è incompatibile con qualsiasi altra attività, professione e con impieghi pubblici e/o privati. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico che sia chiamato a far parte della Giunta esecutiva viene collocato in aspettativa senza pregiudizio per lo stato giuridico, progressione della carriera e trattamento previdenziale.

ART. 31.

(Collegio dei revisori).

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e 2 supplenti di cui:

a) un revisore effettivo con funzioni di presidente ed un supplente, designati dal ministro del tesoro;

b) due revisori effettivi ed uno supplente, designati dal Ministro della ricerca e scelti tra il personale direttivo della Segreteria del ministro. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una relazione di bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro della ricerca. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 32.

(Emolumenti).

Con decreto del Ministro della ricerca, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti al Presidente, ai

componenti del Consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e ai componenti del Collegio dei revisori.

ART. 33.

(*Il Direttore generale*).

Il Direttore generale è nominato su designazione del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro della ricerca, dura in carica 6 anni e può essere rinnovato.

Il trattamento economico del Direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione nella misura prevista dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il licenziamento o la revoca della nomina e la sospensione dalla carica sono disposti su proposta del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro della ricerca.

Il Direttore generale sovrintende a tutti i servizi e uffici del Consiglio nazionale delle ricerche ed esercita ogni altro compito, inerente alla gestione dell'Ente che gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

ART. 34.

(*Entrate*).

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede all'assolvimento dei propri compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

ART. 35.

(*Regolamenti*).

Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'articolo 25 della presente legge ed ivi non ancora disciplinati, nonché le norme per l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca propri dello stesso Consiglio e tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono adottate con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 36.

(Accorpamento e ristrutturazione).

All'entrata in vigore della presente legge i seguenti pubblici organismi di ricerca sono incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche:

- 1) Istituto della nutrizione;
- 2) Stazione zoologica di Napoli;
- 3) Istituto nazionale di geofisica;
- 4) Centro ricerche aerospaziali della università di Roma;
- 5) Istituto nazionale di ottica;
- 6) Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris »;
- 7) Istituto di idrobiologia di Pallanza;
- 8) Vasca navale (INSEAN);
- 9) Fondazione Lerici;
- 10) Istituti talassografici;
- 11) Istituzione nazionale di alta matematica.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della presente legge, procederà all'incorporamento nel Consiglio nazionale delle ricerche di istituti di ricerca attualmente autonomi o alla loro soppressione ai sensi della legge 2 marzo 1975, n. 70.

Entro due anni gli attuali centri di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche operanti nell'università per i quali non sia intervenuto un accordo per il passaggio degli stessi all'università, sono trasferiti al Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 37.

(Contratto di lavoro).

Il rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di ricerca e del personale che opera nel settore della ricerca alle dipendenze della pubblica amministrazione, è disciplinato da un contratto collettivo di lavoro unico su base nazionale che prevederà lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e riguarderà i seguenti punti:

- a) adeguata politica di acquisizione di nuove leve di ricercatori:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) stabilità e sistemazione del personale a titolo precario;

c) qualificazione permanente sia all'interno degli enti sia mediante un monte-ore retribuito per corsi esterni;

d) retribuzioni adeguate alla qualificazione del lavoro scientifico e ad una progressione ancorata alla crescita della professionalità;

e) tempo pieno e divieto sia di attività professionali sia di cointeressenze all'attività svolta negli enti;

f) possibilità di contribuire all'insegnamento nelle università o in altre istituzioni scolastiche pubbliche;

g) diritto a conoscere ed a contribuire all'elaborazione dei programmi di ricerca e delle convenzioni ed a partecipare, unitamente agli altri soggetti indicati dalla presente legge, alla determinazione degli indirizzi e delle strutture organizzative degli enti;

h) mobilità del personale nell'ambito di tutti gli enti di ricerca pubblica, delle imprese a partecipazione statale e delle aziende dello Stato ad amministrazioni autonome.

ART. 38.

(Mobilità del personale).

Il personale degli enti pubblici di ricerca su sua richiesta può essere comandato dall'ente di appartenenza a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, strutture universitarie, italiane od estere, centri, istituti, laboratori nazionali o esteri o internazionali.

I comandi di cui al comma precedente possono essere disposti anche nell'ambito di settori di ricerca comprendenti discipline diverse ma affini e complementari a quelle proprie delle singole unità di personale di ricerca da comandare.

ART. 39.

(Contrattazione collettiva).

La contrattazione si svolgerà esclusivamente con scadenza triennale tra la rappresentanza unitaria degli enti di ricerca e

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori della ricerca, sotto la vigilanza e con la mediazione del Ministro della ricerca.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata, entro 15 giorni, ai ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali ne riferiscono, congiuntamente, al Ministro della ricerca e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, possono trasmettere ai ministri predetti le loro osservazioni sulla materia dell'accordo sindacale. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio dei ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega motivatamente l'approvazione.

La disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo è approvata con legge.

ART. 40.

(Relazione sullo stato della ricerca).

Gli enti o gli organismi di ricerca e/o sperimentazione dipendenti o vigilati dalla amministrazione dello Stato o da enti territoriali devono portare annualmente a conoscenza del Ministro della ricerca scientifica e del Parlamento i rispettivi programmi di ricerca, allo scopo di consentire, attraverso la Relazione generale sullo stato e sulle prospettive della ricerca, una visione unitaria della politica della ricerca nel quadro della programmazione economica nazionale.

Entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base degli elementi acquisiti in sede di esame dei programmi di cui ai successivi articoli, il Ministro, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, predispone la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia.

In essa sono illustrati i risultati conseguiti nell'anno precedente, i criteri di coordinamento seguiti e le prospettive di sviluppo con riferimento al programma nazionale quinquennale di cui all'articolo 2.

Nella relazione sono anche contenute proposte in ordine agli stanziamenti per la ricerca da attribuire a ciascun Ministero e da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 12 per l'anno successivo, nonché alle varia-

zioni da apportare agli stanziamenti stessi per l'esercizio in corso.

Nella relazione possono essere formulate proposte di variazione per la emanazione di nuove direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La relazione, unitamente alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, è allegata allo stato di previsione del bilancio generale dello Stato.

Per i programmi non approvati il Comitato interministeriale per la programmazione economica, quando non ritenga di vietarne l'attuazione, può nell'indicare i relativi stanziamenti imporre particolari modalità e cautele per la loro esecuzione.

Per acquisire elementi di informazione e di giudizio ai fini della predisposizione della relazione di cui ai commi precedenti, il Ministro può inviare esperti con funzioni ispettive presso gli enti pubblici (e privati) che svolgono attività di ricerca o vi concorrono.

Per la predisposizione dei pareri di cui al secondo comma del presente articolo, il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia si avvale della collaborazione tecnica del Consiglio nazionale delle ricerche e può procedere a consultazioni con le Regioni, con altri enti territoriali interessati e con le principali organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli enti imprenditori.

La relazione comprende le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

ART. 41.

La legge 25 ottobre 1968, n. 1089 viene così modificata all'articolo 4:

« Almeno il 40 per cento del Fondo dovrà essere destinato alla ricerca tecnologica di piccole e medie imprese singole o consorziate e della cooperazione. La precedenza viene accordata ai progetti da realizzare con la collaborazione programmata e convenzionata tra piccole e medie imprese e loro consorzi con stazioni sperimentali dell'industria o con altri enti pubblici di ricerca. Per piccole o medie imprese, ai fini delle norme contenute nella presente legge, devono intendersi quelle che hanno investito un capitale non superiore ai 3 mi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

liardi, un fatturato non superiore a 5 miliardi e un numero di dipendenti non superiore a 500. Tali imprese non devono inoltre essere direttamente o indirettamente collegate a società o a gruppi le cui azioni siano quotate in borsa.

Il Ministro della ricerca scientifica chiede al Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia il parere tecnico-scientifico sulla validità dei progetti di ricerca.

Il Ministro trasmette successivamente al Comitato interministeriale per la programmazione economica (di cui è membro in base all'articolo 5 della presente legge) i progetti corredati dal parere tecnico scientifico del Consiglio superiore della ricerca e dalle valutazioni finanziarie dell'IMI. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica autorizza i finanziamenti in base ai criteri di conformità alla programmazione economica nazionale.

Il Ministro trasmette altresì al Consiglio superiore le relazioni che le aziende, che usufruiscono del fondo IMI, devono presentare annualmente, sull'utilizzazione dei fondi per la ricerca applicata, e sull'introduzione delle ricerche nell'attività produttiva.

Il Ministro della ricerca, nella relazione di cui all'articolo 40, deve dar conto inoltre dei pareri che è tenuto per legge a dare su tutti i fondi per la ricerca.

ART. 42.

(Anagrafe degli Enti di ricerca).

Il Ministro della ricerca istituisce e conserva un registro degli Enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica.

La redazione di tale registro viene fatta sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della presente legge. Il parere di detta Commissione diviene vincolante per quanto concerne i diritti elettorali attivi e passivi degli Enti che concorrono a nominare il Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia.

Il registro deve indicare la denominazione e la sede di ciascun Ente od organismo, il legale rappresentante, i componenti degli organi direttivi e gli estremi dell'atto costitutivo.

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, ivi compresi gli enti territoriali e gli enti di gestione di partecipazione pubblica debbono trasmettere annualmente lo elenco degli organismi dipendenti e società controllate che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica, nonché trasmettere i dati essenziali concernenti i risultati dei programmi di ricerca con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'elenco di cui al precedente comma, deve essere trasmesso entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Debbono essere altresì comunicati i risultati dei programmi di ricerca svolti negli ultimi dieci anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

Non potranno essere concessi finanziamenti anche indiretti a fini di ricerca, che gravino sul bilancio dello Stato o di ogni altro ente pubblico, ad organismi ed enti privati per i quali gli interessati non abbiano documentato l'adempimento delle formalità a loro carico per la iscrizione nel registro di cui al primo comma.

ART. 43.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi, si provvede per l'anno finanziario 1977, quanto a lire 48 miliardi, mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e a lire 12 miliardi, mediante riduzione di pari importo, del capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno finanziario.

Gli stanziamenti del fondo generale di cui all'articolo 12 sono fissati in lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1977 in lire 500 miliardi per l'esercizio 1978 ed in lire 600 miliardi per l'esercizio finanziario 1979.

A partire dall'anno finanziario 1980 gli stanziamenti destinati alla ricerca scientifica e tecnologica saranno determinati annualmente con la legge del bilancio in misura non inferiore all'1 per cento del prodotto nazionale lordo dell'anno precedente.

ART. 44.

(Regolamento elettorale).

In prima applicazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge il regolamento elettorale del Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia viene approvato dalla Commissione, di cui al terzo comma dell'articolo 3 e promulgato dal Presidente della Repubblica.

ART. 45.

(Disposizioni finali e transitorie).

È abrogata ogni norma e legge in contrasto con la presente.

I decaduti Comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche restano in carica fino alla costituzione del Consiglio superiore della ricerca e della tecnologia.